



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott. Luca Lotti è stato conferito l'incarico in materia di sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti;

**VISTO** il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 370, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone l'utilizzo dell'importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico;

**VISTO** di nuovo l'articolo 1, comma 370, della stessa Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, il compito di definire le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma;

**VISTO** decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2003, n. 98, recante «regolamento per l'attuazione dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2»;

**VISTI** l'articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, l'articolo 31, comma 8 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTA** la Nota integrativa al Bilancio di Esercizio 2016 del Coni dalla quale si evince che al 31 dicembre 2016 risulta iscritto per 8.093.000,00 euro il debito che residua da un contributo straordinario per 10.329.138,00 euro concesso al CONI ai sensi dell'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e finalizzato ad agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione dei giovani calciatori garantendo sgravi contributivi e crediti d'imposta da riconoscere alle società sportive di calcio militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2 (Lega Pro) che assumono giovani calciatori, di età compresa tra i quattordici e diciannove anni compiuti.

**SENTITI** il Coni, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico;

## **DECRETA**

### **(Art. 1)**

#### **Requisiti oggettivi e soggettivi del contributo**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Coni riconosce alle società della Lega Italiana Calcio Professionistico che ne fanno richiesta:

- a) per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000,00 euro;
- b) per i medesimi soggetti di cui alla lettera precedente, un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria;
- c) per ogni preparatore atletico, un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza.





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto, nel limite di un milione di euro all'anno, fino a esaurimento dell'importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 delle risorse stanziare in favore del Coni ai sensi dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinate allo sport sociale e giovanile.

Il limite di 1 milione di euro è calcolato per l'anno 2019 tenendo conto anche degli importi residui che il Coni deve ancora erogare in favore di Inps ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto.

## (Art. 2) Modalità applicative

Le società interessate a ottenere il contributo ne fanno richiesta alla Lega Italiana Calcio Professionistico, che effettua la verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente, nonché della regolarità contributiva mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, seguendo un'apposita procedura disciplinata con delibera del Consiglio Direttivo da approvare, sentita la Figc, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale delibera individua in particolare: i) il termine entro il quale i soggetti interessati devono richiedere il contributo, prevedendo eventualmente una apposita disciplina per il primo anno di applicazione del presente decreto; ii) il termine entro il quale la Lega Calcio Professionistico deve rispondere alle richieste di contributo; iii) le modalità di soccorso istruttorio; iv) le modalità di reclamo in caso di rigetto.

Al termine dell'istruttoria la Lega Pro invia alla Figc l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo, indicando per ciascuno di essi l'importo da erogare e la corrispondente causale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del presente decreto. Entro i successivi trenta giorni la Figc verifica la sussistenza dei requisiti di legge di ciascuno dei beneficiari indicati e ne dà comunicazione alla Lega Pro e al Coni. Ricevuta la comunicazione dell'esito positivo della verifica o decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, la Lega Pro richiede le somme dovute al Coni, che le eroga per il tramite di Coni Servizi S.p.A. nei successivi trenta giorni.

## (Art. 3) Limiti di erogazione e gestione dei residui

Qualora l'ammontare complessivo delle richieste di contributo superi il limite annuale di cui al secondo comma dell'articolo 1, ciascuna di esse è soddisfatta in misura proporzionalmente ridotta.





# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ove in un anno la Lega Pro abbia ricevuto richieste di contributo per un importo complessivamente inferiore a un milione di euro, le somme che residuano sono trasferite all'anno successivo, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

(Art. 4)

## Cessazione del rapporto con Inps

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché delle previsioni applicative del presente decreto, cessano dal 1 gennaio 2018 le agevolazioni contributive e fiscali disciplinate dall'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal regolamento attuativo adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2003, n. 98.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto l'Inps trasmette al Coni, alla Figc e alla Lega Pro l'elenco delle società che hanno usufruito dei benefici contributivi sino al 31 dicembre 2017 e dell'entità di tali benefici, indicando in particolar modo l'ammontare delle somme che il Coni deve ancora erogare in suo favore.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Coni, la Figc e la Lega Pro possono formulare i propri rilievi all'Inps, indicando eventuali divergenze. In assenza di rilievi, il Coni, per il tramite di Coni Servizi S.p.A., eroga all'Inps le somme richieste entro la fine del 2019.

Roma, 24 APR. 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
IL MINISTRO PER LO SPORT

(on. Luca Lotti)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

(prof. Pier Carlo Padoan)

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(dott. Giuliano Poletti)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(sen. Valeria Fedeli)

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI E.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI

Reg.ne - Prev. n.

1129

22 MAG 2018

IL MAGISTRATO

